SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

282. 21 APRILE 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. « **Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige** » **(1509)**, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Del Nero, premette che il disegno di legge conclude un lungo e paziente lavoro di preparazione che ha impegnato per oltre dieci anni le responsabilità e le iniziative dei Governi che si sono succeduti in tale periodo; esso costituisce la parte più importante di una proposta globale di misure atte a favorire le popolazioni altoatesine tale da autorizzare fondate speranze di definitiva soluzione del problema.

Il relatore aggiunge che il Senato (il quale ebbe già ad affrontare in modo impegnativo la questione, nelle sedute del 3 e del 5 dicembre 1969, in occasione delle comunicazioni del Governo presieduto dall'onorevole Rumor, confortando con il suo voto favorevole i propositi di tale Governo), è chiamato oggi ad esaminare il problema in una atmosfera seria e distesa e in una temperie politica nella quale i problemi autonomistici e di convivenza di gruppi etnici diversi possono essere esaminati, non come fatti eccezionali e dilaceranti, ma nel quadro di una politica interna che, attraverso l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, rivendica e persegue una linea di fiduciosa valorizzazione delle autonomie locali.

Successivamente il relatore, ricordate le ragioni storiche, etniche ed economico-sociali che hanno fatto sorgere la questione dell'Alto Adige ed illustrati ampiamente gli sviluppi storici e giuridici della questione stessa, svolge un approfondito esame delle disposizioni del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui problemi del collocamento dei lavoratori, delle concessioni idroelettriche, del piano nella scuola, dell'approvazione dei bilanci e della proporzionale etnica.

Il senatore Del Nero dichiara quindi che il disegno di legge non costituisce la conclusione di una specifica trattativa internazionale, ma che con esso si interpretano e si realizzano, per quanto possibile, il pensiero ed i desideri del Governo austriaco e delle forze politiche altoatesine di lingua tedesca. Il relatore riafferma quindi la volontà di assicurare una larga autonomia alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano e di rispettare la parità tra i diversi gruppi linguistici, di tutelarne le tradizioni e di consentire ad essi un armonico e libero sviluppo culturale ed economico-sociale. Ad avviso del senatore Del Nero, la regione Trentino-Alto Adige, anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, è da considerare un organismo tuttora valido ed utile, sia come elemento di coordinamento e di promozione, sia come opportuno tramite tra i diversi gruppi linguistici.

Auspicata quindi una maggiore apertura dei cittadini di lingua tedesca, verso le nuove realtà europee, verso i nuovi orizzonti economici e sociali, sì da evitare, soprattutto in futuro, il perpetuarsi di errori e di incomprensioni, il senatore Del Nero riafferma l'italianità dell'Alto Adige, le cui popolazioni devono vivere e prosperare nel quadro della patria, una e indivisibile, fondata sui princìpi democratici e ispirati dalla coscienza di dover svolgere una politica atta a facilitare la promozione civile dei cittadini, i quali debbono tutti sentirsi consapevolmente membri della comunità nazionale. Alla soluzione, tanto attesa, del problema altoatesino, dovrà, ad avviso del relatore, presiedere uno spirito d'intesa e di comprensione, diretto a fondere i cittadini in un'unità di sentimenti e di fini, tale da consentire il superamento delle differenze etniche e linguistiche, nell'uguaglianza dei diritti e dei doveri fissati dalla Costituzione e in una visione dei problemi di più ampio respiro, a livello europeo.

Il senatore Palumbo propone che la relazione del senatore Del Nero venga stampata e distribuita ai componenti della Commissione, al fine di consentirne un approfondito esame.

Il senatore Treu si associa, mentre il senatore Fabiani, pur dichiarando di non opporsi alla proposta del senatore Palumbo, sottolinea la necessità di concludere quanto prima l'*iter* del disegno di legge evitando, per quanto possibile, modificazioni che, data la complessità e la delicatezza della normativa in esame, potrebbero dar luogo a gravi inconvenienti, o quanto meno a dannosi ritardi.

Prende quindi la parola il presidente Tesauro, dichiarando di condividere il parere di quanti hanno sottolineato l'esigenza di meditare sulle disposizioni in esame; a suo avviso, talune delle disposizioni contenute nel provvedimento meritano l'attento esame della Commissione la quale — anche se deciderà di non apportare modificazioni — potrà comunque fornire, durante il dibattito, utili e precise indicazioni per le norme di attuazione che il potere esecutivo sarà chiamato ad emanare: in particolare, l'oratore accenna a questioni inerenti gli articoli 2, 5, 8, 15 e 55.

Dopo interventi dei senatori Bisori, Gianquinto, Palumbo, Dalvit e Volgger, del relatore e del sottosegretario Sarti, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale » (1568), d'iniziativa dei deputati Galloni e Granelli, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il presidente Tesauro riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Il senatore Murmura esprime l'avviso che il provvedimento andrebbe integrato, nel senso di aggiungere, a quello indicato nell'articolo 1, altri casi di ineleggibilità a consigliere regionale, sui quali è indispensabile che il Parlamento si pronunci, al fine di eliminare numerosi inconvenienti cui la recente, completa attuazione dell'ordinamento regionale ha dato luogo.

Il senatore Del Nero dichiara di condividere il punto di vista del precedente oratore, mentre il senatore Bisori afferma che sarebbe in ogni caso opportuno modificare l'ar-

ticolo 1 del disegno di legge; a suo avviso, mentre la dizione « parte rilevante del territorio di una o più province », nella sua indeterminatezza, può provocare confusione e contrasti, viva perplessità ingenera la norma che stabilisce la piena equivalenza tra uffici ed organi.

Infine la Commissione decide di incaricare di un più approfondito studio del disegno di legge una Sottocommissione, composta dal Presidente, relatore, e dai senatori Dalvit, Del Nero, Murmura e Venanzi.

Il seguito dell'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (964-B), d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7ª Commissione).

Il senatore Del Nero illustra ampiamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

Dopo breve dibattito, cui partecipano i senatori Fabiani, Gianquinto, Murmura e Palumbo, la Commissione autorizza il senatore Del Nero a trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati; nel parere si osserverà peraltro che la modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1 appare superflua.

PER LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1025 E 858

Il senatore Murmura sollecita la discussione del disegno di legge n. 1025, d'iniziativa del senatore Di Benedetto, concernente l'ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale; sollecita altresì l'esame del disegno di legge n. 858, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, concernente provvidenze a favore degli amministratori dei comuni e delle provincie.

Il senatore Fabiani si associa.

Il presidente Tesauro assicura che non mancherà, per quanto possibile, di aderire alla richiesta del senatore Murmura.

La seduta termina alle ore 12,35.

ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Vice Presidente
CALAMANDREI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi rispettivamente a Belgrado il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 » (1552).
(Esame).

Si dà lettura della relazione predisposta dal senatore Bettiol, assente. In tale documento, il senatore Bettiol illustra le differenze tra il nuovo accordo in materia di pesca concluso tra l'Italia e la Jugoslavia e l'accordo precedentemente vigente, segnalando soprattutto la possibilità accordata ai pescatori italiani di usare battelli più potenti, nonchè la gradualità con la quale dovrà essere applicata la riduzione, prevista nell'accordo, del numero dei permessi concedibili ai nostri pescatori, riduzione dovuta all'accertato depauperamento di alcune zone di pesca. Il relatore dà anche ragione dell'aumento del canone che dovrà essere corrisposto alla Jugoslavia.

Il senatore Bettiol conclude dichiarandosi favorevole alla ratifica richiesta ed affermando che l'accordo in esame soddisfa un'esigenza vivamente sentita dai pescatori dei porti dell'alto e medio Adriatico e costituisce quindi un atto indubbiamente opportuno sia sotto il profilo sociale che sotto quello politico.

Il Sottosegretario di Stato Pedini, nell'invitare la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole al disegno di legge, presenta un emendamento all'articolo 3 del testo proposto, tendente a consentire la copertura finanziaria del provvedimento anche per l'esercizio 1971.

Prende successivamente la parola il senatore Battista, il quale rileva incidentalmente che la scarsezza di pesce sulle nostre coste dipende in gran parte dai sistemi di pesca adottati ed auspica in proposito un'adeguata revisione della legislazione vigente.

Il senatore Tomasucci si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur segnalando la parziale insoddisfazione della marineria interessata per le zone di pesca concesse, che appaiono scarsamente redditizie.

Senza ulteriore discussione, la Commissione si pronuncia quindi in senso favorevole al disegno di legge in esame, con l'emendamento all'articolo 3 proposto dal Governo, e dà mandato di fiducia al senatore Bettiol per la presentazione della relazione all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma » (1550).

(Discussione e approvazione).

Il presidente Calamandrei comunica che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare sul disegno di legge in esame, per quanto di sua competenza.

Riferisce quindi — in sostituzione del senatore Brusasca, assente — il senatore Oliva.

Egli ricorda che l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale è stato creato in Roma nel 1968 con il compito di effettuare studi e ricerche nel campo della prevenzione della delinquenza minorile e della criminalità degli adulti, al fine di agevolare l'esecuzione dei principali progetti dell'ONU concernenti la politica e i programmi di difesa sociale. I risultati dell'attività svolta dall'Istituto nel primo triennio di vita sono stati chiaramente positivi e pertanto il Governo italiano, anche nel quadro del suo orientamento favorevole allo sviluppo della collaborazione con le Nazioni Unite, ritiene opportuno aumentare il contributo annuo da 50 a 75 milioni di lire, a decorrere dall'anno finanziario in corso.

Il senatore Oliva conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo una richiesta di schiarimenti del senatore D'Andrea e un breve intervento, in senso favorevole, del senatore Tomasucci, il sottosegretario di Stato Pedini raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

I due articoli del progetto in esame ed il disegno di legge nel suo complesso sono successivamente approvati all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11,15.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1ª classe della marina ed a maresciallo di 1ª classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (1526), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente ricorda che a seguito della presentazione da parte del senatore Pelizzo, nella seduta del 31 marzo scorso, di un emendamento sostitutivo del primo comma del-

l'articolo unico, la Commissione ha ritenuto opportuno un rinvio per consentire al Governo una più approfondita valutazione delle implicazioni che potrebbero derivare dall'accoglimento dell'emendamento.

Prende, quindi, la parola, il rappresentante del Governo. Ricordato che l'emendamento verrebbe ad estendere il riconoscimento previsto dal provvedimento a tutti i grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'onorevole Guadalupi propone un diverso emendamento, che considererebbe i grandi invalidi indicati alle lettere *A* e *A-bis*, nn. 1 e 3, della tabella predetta.

Il senatore Pelizzo, dopo aver ribadito il convincimento che anche altre categorie di grandi invalidi, colpiti da menomazioni fisiche altrettanto gravi di quelle previste dal testo in discussione, debbano essere considerate dal provvedimento, si dichiara comunque disposto a modificare l'emendamento nel senso di limitarne la portata ai grandi invalidi di cui alle lettere A, A-*bis*, B, C e D della ricordata tabella E.

Intervengono nella discussione il senatore Bergamasco (il quale osserva che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe in sostanza un minor significato del riconoscimento stesso), il relatore Cagnasso (che manifesta avviso favorevole all'emendamento prospettato dal Governo), il senatore Albarello e il senatore Carucci (che si dicono d'accordo sull'emendamento del senatore Pelizzo), il senatore Burtulo (il quale, riferendosi alla *ratio* del provvedimento, ritiene la qualifica di grande invalido di guerra già di per sè una notevole testimonianza del sacrificio di questi cittadini), il senatore Anderlini, che chiede taluni chiarimenti, ed il sottosegretario Guadalupi, che invita il proponente a non insistere sull'emendamento, in considerazione dello stato di disagio che potrebbe determinarsi, in riferimento anche a precedenti decisioni assunte dal Parlamento.

A conclusione, l'emendamento del senatore Pelizzo al primo comma dell'articolo unico, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, che accoglie invece (dopo una dichiarazione di voto favorevole dello stesso senatore Pelizzo) l'emendamento proposto dal Governo.

Il disegno di legge, infine, è approvato con il seguente nuovo titolo: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1ª classe della marina ed a maresciallo di 1ª classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi di guerra ».

« Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aereonautica militare » (1611), d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Berthet riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, inteso ad ovviare a particolari situazioni di disagio in cui versano talune categorie di ufficiali del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare per quel che concerne l'avanzamento.

Aperta la discussione, il senatore Anderlini esprime il convincimento che con provvedimenti di legge come quello in titolo si venga sempre più a ridurre la funzionalità delle strutture militari, incoraggiando nel contempo il fenomeno di elefantiasi dei gradi più elevati; ritiene, invece, che ai problemi posti in evidenza dovrebbe farsi urgentemente fronte operando uno sganciamento della progressione economica di carriera del personale di cui trattasi dall'avanzamento nella gerarchia.

Il sottosegretario Guadalupi comunica lo avviso favorevole del Governo al provvedimento.

La Commissione approva, infine, i tre articoli ed il disegno di legge nel complesso.

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1490).

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Pelizzo, riferisce sul disegno di legge, con il quale (innovando rispetto alla norma in vigore, che prevede il criterio dell'anzianità) si dispone che il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione dell'Arma stessa che abbiano una anzianità

minima nel grado di due anni e che abbiano tenuto, altresì, per almeno un anno, il comando di una divisione carabinieri. Il senatore Pelizzo, prospettata l'opportunità di un emendamento all'articolo 1, inteso a sopprimere — in riferimento alle norme predette — il concerto del Ministro della difesa con quello dell'interno, conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Si apre, quindi, un ampio dibattito. Il senatore Rosa, dopo essersi soffermato sui criteri seguiti dal disegno di legge (in particolare, sull'opportunità di procedere alle nomine in questione sulla base di una valutazione dei meriti), si dichiara favorevole al suo accoglimento ed all'emendamento soppressivo prospettato dal relatore. Avviso parimenti favorevole, dopo aver svolto considerazioni di merito, esprime il senatore Tanucci Nannini. Il senatore Carucci manifesta, al contrario, talune perplessità che lo inducono a chiedere il rinvio della discussione per consentire un maggiore approfondimento dell'argomento. D'accordo su tale richiesta si dichiara il senatore Anderlini, il quale — sottolineato il rilievo che assume il provvedimento, considerato nel quadro politico generale — esprime il dubbio che il meccanismo proposto non risponda agli effettivi interessi dell'Arma dei carabinieri. Il senatore Burtulo ritiene invece giustificate le norme in discussione sia perchè al criterio dell'anzianità verrebbe sostituito quello della valutazione dei meriti personali, sia perchè verrebbe introdotto il criterio del rapido avvicendamento nella carica in questione.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del Governo. L'onorevole Guadalupi, dopo aver premesso di rimettersi — per quel che concerne la proposta di rinvio della discussione — alle decisioni della Commissione e dichiarato di concordare con le motivazioni espresse dal relatore, chiarisce che il Governo, nel predisporre il disegno di legge, ha inteso innovare rispetto al criterio vigente per la nomina del vice comandante dell'Arma, nel senso di eliminare l'automaticità di conferimento della carica in base all'anzianità. La nuova disciplina proposta — egli soggiunge — consentirà di rispondere meglio agli interessi generali del servizio e sarà altresì più aderente ai princìpi giuridici di ordine generale in vigore. Espresso, poi, avviso favorevole all'emendamento proposto dal relatore, il Sottosegretario di Stato per la difesa conclude negando la fondatezza dei timori espressi dal senatore Carucci sul possibile formarsi di correnti all'interno dell'Arma stessa.

Dopo ulteriori interventi del senatore Oliva e del sottosegretario Guadalupi in merito all'emendamento proposto dal relatore, la Commissione decide di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari » (1606), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Pelizzo, in un ampio intervento, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, con il quale vengono fissate talune nuove disposizioni relative al ruolo e all'avanzamento del personale della magistratura militare.

La Commissione, all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, dà mandato al presidente Di Benedetto di chiedere al Presidente del Senato la assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 416, 269 E 1519

Il senatore Anderlini sollecita l'esame del disegno di legge n. 416, di cui è primo firmatario (concernente l'istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sull'organizzazione della giustizia militare) nonchè dei disegni di legge n. 269, sempre di sua iniziativa, e n. 1519, d'iniziativa del senatore Sema, riguardanti disposizioni relative all'istituzione del Commissario parlamentare alle forze armate, de-

feriti entrambi all'esame congiunto delle Commissioni 1ª e 4ª.

Il presidente Di Benedetto dà atto al senatore Anderlini delle suddette richieste.

La seduta termina alle ore 13,10.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio.

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(387)**, d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(402)**, d'iniziativa dei senatori Bertone ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(507)**, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(535)**, d'iniziativa dei senatori Masciale ed altri;

« **Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette** » **(915)**, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(945)**, d'iniziativa del senatore Schietroma;

« **Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra** » **(963)**, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(1064)**, d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri.

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » **(1205)**, d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette** » **(1276)**, d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri.

(Discussione e rinvio).

« **Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra** » **(210)**, d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Zugno, relatore, riferisce ampiamente sui disegni di legge, soffermandosi ad illustrare il testo coordinato approvato dalla Sottocommissione appositamente nominata.

In particolare, egli prende in esame le norme relative all'istituzione di un meccanismo di scala mobile per le pensioni di guerra, sottolineando la portata innovativa di un simile istituto nella legislazione italiana in materia. Altri punti sui quali il senatore Zugno richiama l'attenzione della Commissione riguardano le situazioni di cumulo delle infermità, gli assegni speciali per i superinvalidi, le indennità di accompagnamento e le pensioni indirette, relativamente alle quali l'oratore prospetta l'eventualità di un possibile ritocco delle tabelle, tale comunque da comportare un aggravio finanziario di non rilevante portata in relazione all'ammontare globale della spesa.

Dopo aver illustrato il principio, previsto dall'articolo 12 del testo coordinato, relativo alla revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale, il relatore ricorda che non tutte le richieste e le proposte avanzate dalle categorie interessate hanno potuto trovare accoglimento, come l'iscrizione alle liste di collegamento degli invalidi di prima categoria e l'assimilazione della moglie e dei figli degli invalidi di prima categoria alle vedove ed agli orfani di guerra. In altri casi, prosegue l'oratore, è da ritenere auspicabile uno specifico intervento legislativo per porre rimedio a situazioni particolari: ciò vale in particolare per i superinvalidi, che paiono meritevoli di un distinto trattamento.

Concludendo la sua relazione, il senatore Zugno rileva che pur se sussistono ancora problemi da risolvere nella materia, tuttavia il testo approntato costituisce il risultato di un lungo e laborioso lavoro al quale hanno proficuamente collaborato le associa-

zioni di categoria e gli organi responsabili di Governo.

Prende quindi la parola il sottosegretario Sinesio il quale, dopo aver osservato che il testo elaborato dalla Sottocommissione contiene punti qualificanti — come l'introduzione della scala mobile e la previsione di un ricorso gerarchico al Ministro — tali da costituire un notevole miglioramento della legislazione in materia, rileva che in presenza di una richiesta di ritocco delle tabelle avanzate dal relatore, sarebbe auspicabile un breve rinvio della discussione al fine di accertare la possibilità di copertura dell'aggravio che dall'emendamento proposto deriverebbe.

Il senatore Bernardinetti, dopo aver dato atto dello sforzo compiuto al fine di migliorare la posizione delle categorie interessate, rileva peraltro che la situazione di coloro che godono di pensioni indirette non è stata adeguatamente considerata, e presenta pertanto due emendamenti, tendenti alla modifica completa delle tabelle relative.

Il senatore Masciale osserva che la Sottocommissione ha svolto i suoi lavori uniformandosi al principio della massima imparzialità nei confronti di tutti gli interessati; l'oratore ritiene opportuno un breve rinvio onde consentire al rappresentante del Governo di definire la propria posizione in ordine all'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore Segnana rileva che emendamenti del tipo di quello proposto dal senatore Bernardinetti hanno il risultato di riaprire completamente la discussione, annullando accordi faticosamente raggiunti.

Il senatore Avezzano Comes avanza quindi la proposta di rimettere alla Sottocommissione l'esame degli emendamenti presentati, al fine di valutarne in quella sede la possibile accoglibilità sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista finanziario. Alla proposta si associano i senatori Borsari e Bolettieri.

Dopo che il sottosegretario Sinesio ha ribadito che un eventuale riesame dei mezzi di copertura può essere comunque limitato nel senso precisato nel suo precedente intervento, il presidente Martinelli avverte che, stante l'accordo esistente nella Commissione, l'esame degli emendamenti, può essere rimandato alla Sottocommissione, in modo che entro breve termine la Commissione possa deliberare definitivamente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli rende noto il programma della visita che una delegazione della Commissione composta di rappresentanti di tutti i Gruppi, effettuerà presso la Commissione della Comunità economica europea a Bruxelles nella prima decade di maggio.

Il senatore Masciale lamenta quindi il rilievo, attribuito al relatore Fada, relativo all'assenteismo dei parlamentari durante la discussione del bilancio in Assemblea, rilievo che, a detta dell'oratore, sarebbe stato esteso anche ai membri della Commissione finanze e tesoro, impegnati in quel momento in una seduta della Commissione stessa.

Il presidente Martinelli assicura che provvederà ad informarsi direttamente della questione.

La seduta termina alle ore 20,30.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Provvedimenti per il personale docente delle Università » (1527), d'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del senatore Bloise, dopo interventi dei senatori Romano e Spigaroli,

la Commissione, all'unanimità, con l'assenso della rappresentante del Governo Elena Gatti Caporaso, stabilisce di chiedere il trasferimento di sede.

IN SEDE DELIBERANTE

« Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

« Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado » (99).
(Assorbimento nel disegno di legge n. 1424).

Sul disegno di legge n. 1424 riferisce favorevolmente il senatore Spigaroli. Il provvedimento fa parte del « pacchetto » degli impegni assunti dal Governo, nel giugno 1969, nei confronti del personale della scuola: esonera dall'insegnamento i presidi delle scuole secondarie anche con meno di duecento alunni.

Il relatore riconosce fondata, in via di massima, l'esigenza di sollevare il capo d'istituto dall'onere dell'insegnamento; fa peraltro presente che il puro e semplice esonero possa anche non essere sempre una soluzione conveniente, specie nelle scuole medie con un ridotto numero di alunni: a suo avviso, comunque, tale problema potrà essere utilmente riaffrontato in sede di stato giuridico.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1424: essi vengono approvati nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con riserva di coordinamento sulla parte finanziaria, dopo che il Presidente in merito ha formulato alcune osservazioni, e la sottosegretaria Elena Gatti Caporaso ha fornito i relativi chiarimenti.

Il provvedimento è quindi accolto nel suo insieme, con l'intesa che dovrà considerarsi in esso assorbito il disegno di legge n. 99, d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » (1206), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (1241), d'iniziativa del deputato Lezzi, appprovato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

Il senatore Limoni riferisce ampiamente in senso favorevole sul testo che unifica i due disegni di legge in titolo, già esaminati in sede referente dalla Commissione il 16 dicembre 1970, il 3 e il 17 marzo scorso.

In analogia a quanto disposto per le Ville venete, il provvedimento affida ad un apposito ente, per un decennio, con il concorso dei proprietari o in loro sostituzione, il compito di restaurare, conservare ed eventualmente destinare a pubblica utilizzazione il patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane del secolo XVIII, conferendo a detto ente anche poteri di acquisto ed esproprio.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 intervengono, per chiarimenti, il presidente Russo ed il senatore Baldini. Replicano il senatore Papa e il sottosegretario Romita.

La Commissione quindi approva l'articolo nel testo accolto in sede referente: prevede la costituzione di un consorzio (che prenderà il nome di « Ente per le Ville vesuviane » e sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione), fra Stato, Regione Campania, provincia di Napoli e comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Si passa all'articolo 2: stabilisce i compiti dell'Ente.

Il presidente Russo solleva il problema dell'utilizzazione dei monumenti che verranno restaurati: chiede che vengano meno rigidamente predeterminati i tipi di destinazione consentiti e che siano più chiaramente indicate le Ville da considerare vincolate alle destinazioni in parola.

Secondo il senatore Carraro, vincoli di destinazione potranno essere applicati solo alle Ville acquistate o espropriate dall'Ente, restando invece escluse quelle altre al cui restauro avranno provveduto, anche se sulla base delle direttive dell'Ente, i proprietari interessati. Una terza ipotesi è formulata dall'oratore per gli immobili per il cui restauro

l'Ente abbia contribuito senza potersi rivalere sul proprietario, per il recupero delle spese affrontate: in questo caso, sarebbe legittimo a suo avviso addossare ai proprietari determinati oneri a compensazione del peso finanziario sostenuto con denaro pubblico.

Dopo altri interventi dei senatori Antonicelli e Papa, vengono accolti alcuni emendamenti: uno, presentato dal relatore Limoni, riguarda i rapporti fra l'Ente e i proprietari, in merito all'esecuzione delle opere; il secondo, ancora del relatore, attiene al tema della destinazione delle Ville restaurate (queste potranno essere utilizzate, non solo come biblioteche, sale di lettura, musei e mostre d'arte, come stabilito nel testo in esame, ma anche per ogni « altro uso compatibile con la natura del bene artistico »); un terzo emendamento è proposto dal sottosegretario Romita (riguarda i lavori di pronto intervento: a tale titolo potranno essere compiuti dall'Ente lavori esclusivamente diretti ad evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville); un quarto emendamento, del senatore Carraro, esclude dai requisiti stabiliti per procedere alle anzidette opere di pronto intervento la duplice ipotesi (prevista invece dal testo in discussione) che i proprietari si trovino in condizioni economiche disagiate e che l'Ente non ravvisi la convenienza dell'esproprio o dell'acquisto.

Un altro emendamento del senatore Carraro, relativo all'esclusione del previo consenso del proprietario per avviare le opere in questione, viene ritirato dal proponente.

L'articolo è quindi approvato nel suo insieme, nel testo emendato.

Senza dibattito, sono poi approvati gli articoli da 3 a 7 concernenti l'organizzazione dell'Ente.

Sull'articolo 8, che verte ancora su tale materia disciplinando i compiti del comitato esecutivo, viene precisato, su proposta del relatore Limoni, che rientreranno nella sfera di competenza dell'organismo predetto anche le decisioni in materia di pronto intervento.

L'articolo 8 è quindi approvato con l'anzidetta precisazione.

Senza discussione, nel testo accolto in sede referente, viene poi approvato l'articolo 9 (sul collegio dei revisori), mentre sull'articolo 10 il senatore La Rosa solleva il problema delle indennità spettanti ai revisori dei conti (la norma in esame stabilisce, fra l'altro, la gratuità delle cariche dell'Ente).

Replicano brevemente il senatore Papa (favorevole alla gratuità) ed il sottosegretario Romita; quindi, su richiesta di quest'ultimo, la Commissione approva l'articolo senza modificazioni.

Viene quindi preso in esame un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Romano: tende ad evitare l'assunzione di personale nuovo e stabilisce che l'Ente, per l'assolvimento dei compiti richiedenti prestazioni continuative, dovrà utilizzare solo i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Napoli.

Segue un breve dibattito: vi prendono parte il senatore La Rosa, il relatore Limoni e il sottosegretario Romita; quindi il senatore Romano, in considerazione dei precisi limiti segnati, da una successiva norma, per le spese di funzionamento dell'Ente, ritira il proprio emendamento.

Si passa all'articolo 11: stabilisce quali saranno le entrate dell'Ente.

La norma è accolta senza dibattito, nel testo approvato in sede referente.

In sede di articolo 12, che regola i modi di impiego dei fondi a disposizione del consorzio, il senatore Romano propone che non più del cinque per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario possa essere utilizzato per le sopra menzionate spese di funzionamento.

Intervengono il relatore e il Sottosegretario; quindi l'emendamento è accolto e la Commissione approva l'articolo nel testo modificato.

Sull'articolo 13, concernente le modalità di individuazione delle Ville nei confronti delle quali dovranno essere applicate le disposizioni del provvedimento in esame, ha luogo un breve dibattito.

Intervengono i senatori Antonicelli e Romano, il presidente Russo, il relatore Limoni e il sottosegretario Romita.

La norma è accolta infine con modificazioni proposte, al primo e al secondo comma, dal rappresentante del Governo, e, ancora al secondo comma, dal presidente Russo e dal senatore Antonicelli.

Si passa all'esame dell'articolo 14: regola i diritti e i doveri dei proprietari degli immobili tenuti ad eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, nonchè le facoltà concesse all'Ente qualora ai lavori in parola il proprietario non provveda.

Su proposta del Presidente, l'esame dell'articolo è accantonato, per consentire una più completa elaborazione (sulla base dei precedenti rilievi del senatore Carraro) delle disposizioni concernenti i diritti dell'Ente nei confronti dei proprietari in condizioni economiche disagiate per i cui immobili siano stati eseguiti lavori di pronto intervento, quando l'Ente non abbia ravvisato la convenienza dell'esproprio e dell'acquisto.

Senza dibattito sono poi approvati, nel testo accolto in sede referente, gli articoli 15 (che attribuisce all'Ente, fra l'altro, il potere di acquisto e di esproprio) e 16 (stabilisce agevolazioni fiscali a favore degli immobili sottoposti alle disposizioni in discussione).

Si passa all'esame dell'articolo 17: conferisce a favore degli occupanti delle Ville costretti al rilascio dei locali il diritto alla concessione di alloggio a cura dell'Istituto case popolari.

Il senatore Bloise riprende i due quesiti già da lui sollevati nella precedente fase del dibattito: riguardano le garanzie da stabilire per l'individuazione degli autentici « occupanti delle ville » e le modalità di concessione del nuovo alloggio.

Vengono formulate alcune proposte: il presidente Russo suggerisce o di far riferimento ai soli casi in cui esista regolare contratto di locazione, ovvero, in subordine, di promuovere un accertamento immediato prima ancora dell'entrata in vigore del provvedimento; il senatore Bloise chiede, invece, che il possesso dell'immobile, da parte degli occupanti, risalga almeno ai tre anni precedenti l'entrata in vigore delle disposizioni in esame; il senatore Romano per i criteri di assegnazione dei nuovi alloggi suggerisce di equiparare gli occupanti delle Ville vesuviane agli sfrattati facendo peraltro riferimento ai soli rilasci definitivi; il senatore Baldini, infine, ritiene di gran lunga più semplice la soluzione della concessione *una tantum* di un equo indennizzo all'atto del rilascio dell'immobile.

Si stabilisce in fine di accantonare l'ulteriore esame dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 18: autorizza l'Ente a contrarre mutui con istituti di credito. La norma è accolta senza modificazioni.

È quindi approvato l'articolo 19, in un testo modificato, dopo che, in seguito ad alcune osservazioni del Presidente, su proposta del senatore Bertola, dalla originale stesura viene espunto il secondo comma (sulla gratuita ammissione del pubblico, nelle Ville restaurate): secondo tale norma, i parchi e i giardini annessi alle Ville restaurate con i contributi previsti dal provvedimento, dovranno rimanere aperti al pubblico.

Senza dibattito, infine, e dopo alcune osservazioni del Presidente, vengono approvati, nel testo, accolto in sede referente, gli articoli 20 e 21, concernenti la parte finanziaria.

Quindi il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
BANFI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri;

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1514), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito della discussione).

Dopo un breve intervento del presidente Banfi, il sottosegretario di Stato Amadei chiede un breve rinvio della discussione per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio in merito alla questione trattata dai provvedimenti in titolo.

La Commissione accoglie la proposta del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è quindi rinviato alla seduta che la Commissione terrà giovedì 29 aprile.

La seduta termina alle ore 12,20.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

*FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA DISPOSTA — AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-*TER *DEL REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA*

Il presidente Mancini informa che il Presidente del Senato ha comunicato il proprio assenso di massima allo svolgimento di una indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge sulla riforma tributaria. Poichè la Commissione deve ora predisporre il programma dell'indagine, dandone tempestiva comunicazione — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25-*ter* del Regolamento — al Presidente del Senato, il presidente Mancini ricorda che, oltre alle segreterie della CGIL, della CISL e della UIL, hanno chiesto di prospettare il proprio orientamento sul disegno di legge concernente la riforma tributaria le segreterie della CISNAL, del Comitato permanente d'intesa tra gli enti autonomi previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti in unione alle organizzazioni professionali, della Confederazione italiana dirigenti d'azienda, del Sindacato dipendenti esattoriali, dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, della Confindustria, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, del Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia, dell'Associazione generale cooperative italiane e della Lega nazionale cooperative e mutue.

Sottolineata quindi la piena competenza della Commissione a considerare tutti gli aspetti della riforma tributaria che investono direttamente o indirettamente il mondo del lavoro, il presidente Mancini invita i commissari ad esprimere le proprie indicazioni sui tempi e le modalità dell'indagine.

Nella discussione che segue intervengono i senatori Coppo, Robba, Varaldo, Fermariello, Vignola, Torelli, Pozzar, Naldini, Bisantis e il sottosegretario Macchiavelli.

In particolare, i senatori Fermariello, Vignola e Naldini, posta in rilievo l'importanza politica del nuovo rapporto che viene ad instaurarsi tra Parlamento e rappresentanze sindacali dei lavoratori, prospettano l'opportunità che l'indagine si svolga rapidamente (per non condizionare il corso del provvedimento di riforma tributaria) e sia, nel contempo, approfondita ed esauriente, toccando tutti gli aspetti della riforma che interessano i lavoratori, attraverso non una mera audizione di punti di vista bensì un colloquio costruttivo che valga come significativo precedente nella futura attività del Parlamento.

I senatori Coppo e Bisantis esprimono invece qualche perplessità per il fatto che il Parlamento prenda il posto del Governo nel dialogo con le forze sindacali. Le perplessità stesse non sono condivise dal senatore Torelli che giudica utile, in generale, il dialogo tra Parlamento e sindacati, a condizione che esso riguardi solo fondamentali problemi di riforma legislativa e si contenga in limiti rigorosi.

Il senatore Robba è dell'opinione che debbano essere ascoltate tutte le rappresentanze

di categoria che ne facciano richiesta; il senatore Pozzar, dichiara, all'opposto, di essere propenso a limitare le udienze conoscitive ai grandi organismi sindacali.

Il sottosegretario Macchiavelli ricorda infine le vicende del disegno di legge di riforma tributaria presso l'altro ramo del Parlamento, ove i sindacati hanno ottenuto di essere sentiti quando il provvedimento era già in fase di esame da parte dell'Assemblea.

Dopo che il Presidente ha riassunto i termini della discussione, la Commissione delibera di concentrare l'indagine in due o tre sedute da tenersi nella prossima settimana (procedendo di massima all'audizione di tutti gli organismi a livello nazionale che ne hanno fatto richiesta) e dà mandato al presidente Mancini di comunicare il programma dell'indagine al Presidente del Senato e — subito dopo la conferma dell'assenso allo svolgimento dell'indagine — ai Presidenti delle Commissioni 8ª e 9ª.

La seduta termina alle ore 11,50.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132** » **(1636)**, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce brevemente il senatore De Leoni, il quale chiarisce che la finalità del provvedimento è di evitare che, alla fine del corrente anno, gli stanziamenti indicati nel disegno di legge possano andare in economia. Egli accenna quindi brevemente ad un emendamento proposto alla Camera dei deputati al testo originario dal sottosegretario per la Sanità La Penna, emendamento accolto con qualche modifica per quanto riguarda il carattere non obbligatorio del parere del Comitato nazionale per la programmazione ed il criterio di ripartizione delle somme stanziate. Conclude invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge.

Senza discussione, la Commissione approva quindi i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole** » **(378)**, d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli;

« **Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo** » **(648)**, d'iniziativa del senatore Terracini.
(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante);

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico** » **(1601)**.
(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Caroli fa rilevare che, mentre dei due disegni di legge nn. 378 e 648, d'iniziativa parlamentare, era già stato intrapreso l'esame da parte della Commissione, quest'ultima è chiamata ora a pronunciarsi per la prima volta sul disegno di legge numero 1601, d'iniziativa governativa.

Con l'assenso della Commissione, il Presidente stabilisce che i tre provvedimenti vengano discussi congiuntamente, data l'identità di materia, tenendo come base quello governativo, che appare formulato in modo più organico e dettagliato.

Riferisce quindi il senatore Pauselli.

Dopo avere ribadito le argomentazioni svolte nella relazione sui due disegni di legge d'iniziativa parlamentare in merito alla necessità di tutelare i cittadini dai pericoli derivanti da una concentrazione del fumo nei locali di pubblico spettacolo (tutela tanto più doverosa nei confronti dei non fumatori), il senatore Pauselli si dichiara, in linea di massima, favorevole al disegno di

legge governativo, prospettando l'opportunità che all'articolo 1 il divieto di fumare venga esteso anche ai ristoranti e alle sale da ballo.

Propone infine che dei tre provvedimenti in titolo venga richiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente Caroli ricorda che una siffatta richiesta venne a suo tempo avanzata dalla Commissione per i disegni di legge nn. 378 e 648, ma non venne accolta; ritiene nondimeno che, in considerazione della presentazione del disegno di legge da parte del Ministro della sanità, la Commissione possa pregare il presidente Fanfani di riconsiderare la sua precedente decisione.

La Commissione quindi, con l'assenso del rappresentante del Governo, dichiara di concordare con la proposta del Presidente.

Il senatore Ferroni, dopo aver manifestato qualche perplessità sul danno effettivo che il fumo può produrre al cittadino che frequenta un cinema in media due, tre volte al mese, dichiara di preferire un'opera di persuasione e di educazione del pubblico, anzichè sancire severi divieti destinati di fatto ad essere elusi.

Egli fa presente, fra l'altro, che già esistono norme di pubblica sicurezza intese ad assicurare una sufficiente cubatura di aria per ogni spettatore, norme che, qualora venissero osservate, renderebbero probabilmente superfluo qualsiasi altro provvedimento, tanto più che per i teatri, le sale di concerto e i treni il divieto già esiste. Conclude sostenendo che in ogni caso gli impianti di condizionamento d'aria previsti dall'articolo 3 del provvedimento sono, a suo parere, sufficienti a scongiurare il danno temuto onde il provvedimento può essere tranquillamente accolto.

Prendono quindi la parola i senatori De Falco, Guanti, Argiroffi, Manenti ed Orlandi i quali, con varie argomentazioni, affermano che il divieto dovrebbe valere per tutti indistintamente i locali di pubblico spettacolo (come pure per le sale di riunione), prescindendo dall'installazione di impianti di condizionamento d'aria, sulla cui efficacia essi manifestano forti dubbi. Da parte degli oratori si fa presente altresì che la esenzione dall'osservanza del divieto di cui all'articolo 3 si risolverebbe a tutto danno delle piccole sale cinematografiche che non saranno certamente in grado di sostenere le forti spese per gli impianti di areazione prescritti, per cui, a loro giudizio, occorrerebbe studiare un sistema più equo e meno discriminatorio sotto il profilo economico.

Viene inoltre fatto rilevare come non sia giusto affidare al gestore l'intera responsabilità per l'osservanza del divieto, che dovrebbe spettare piuttosto alla forza pubblica. Come temperamento alla severità del divieto stesso si suggerisce che ai locali di pubblico spettacolo vengano annessi spazi o salette riservate ai fumatori.

Critiche vengono infine mosse al troppo frequente ricorso che nel provvedimento è fatto al prefetto e alla legge di pubblica sicurezza, residuo — a giudizio degli oratori — di una struttura ed una mentalità arcaiche e ormai superate specie nel campo sanitario.

Nel corso di brevi interventi, i senatori Pinto e Di Grazia osservano che dal disegno di legge trapelano remore tradizionali tipiche del nostro Paese, per cui anch'essi ritengono che il primo comma dell'articolo 3 annulli praticamente quanto prescrive l'articolo 1 ed esprimono l'avviso che il divieto debba essere assoluto e senza scappatoie a favore dei gestori che hanno posizioni economicamente più favorite. Dal canto suo, il senatore Pinto dichiara di dissentire dal prospettato esonero di responsabilità dei gestori per l'osservanza del divieto.

Dopo brevi interventi del senatore De Leoni (il quale propone che il divieto sia esteso anche ai ristoranti, alle sale da ballo e sale da gioco), del senatore Zelioli Lanzini (il quale pone anch'egli l'accento sulla necessità che, contestualmente al provvedimento, si faccia leva sull'educazione e sul costume della popolazione) e dei senatori Chiariello e Perrino (che si dichiarano favorevoli al disegno di legge governativo) prende la parola il ministro Mariotti.

Egli premette che, se il disegno di legge giunge con ritardo all'esame della Commis-

sione, ciò si deve alle forti resistenze che esso ha incontrato in campo pubblico e privato e che solo di recente è stato possibile superare. Il provvedimento, che tende fra l'altro a limitare i danni che il fumo produce nei giovanissimi, dev'essere visto non come strumento punitivo, ma come contributo, sia pure imperfetto, alla formazione di quell'autodisciplina e di quel rispetto per i non fumatori, richiesti da una società come quella italiana in cui certi obiettivi, in fatto di costume e di civile convivenza, non possono per varie ragioni di ordine storico e psicologico essere raggiunti senza una certa gradualità.

L'oratore rassicura quindi i senatori di parte comunista circa il costo degli impianti di condizionamento d'aria, costo che — egli precisa — può essere agevolmente sostenuto anche dai gestori di piccole sale cinematografiche.

Quanto ai controlli sull'osservanza del divieto, il Ministro esclude che lo Stato possa provvedervi, onde si impone — a suo parere — una responsabilizzazione del personale addetto ai locali di spettacolo; per quanto riguarda i controlli prefettizi, egli osserva che, allo stato attuale della legislazione, essi non possono essere affidati ad altri organi pubblici.

In merito alle prospettate possibilità di estendere l'ambito del divieto, il ministro Mariotti si dice convinto che sia più prudente cominciare a sancirlo per i locali pubblici, per poi estenderlo in un secondo tempo.

Egli conclude invitando la Commissione ad accogliere favorevolmente il disegno di legge governativo.

Dopo un breve intervento del senatore Perrino, il quale raccomanda al Governo di intraprendere un'energica propaganda antifumo in analogia a quella già in atto in altri Paesi, il presidente Caroli rinvia l'esame degli articoli alla prossima seduta, in attesa che il Presidente del Senato faccia conoscere il suo pensiero in merito alla richiesta di assegnazione alla sede deliberante dei tre provvedimenti.

« Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1521), d'iniziativa del deputato Servadei, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

In sostituzione del senatore Rosa, riferisce brevemente il presidente Caroli.

Egli premette che il disegno di legge tende sostanzialmente a chiarire alcune disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1961, n. 686, e a normalizzare alcune situazioni a cui detta legge non ha provveduto. Nell'illustrare la portata del provvedimento, l'oratore fa presente che è a tutti noto come i ciechi idonei siano in grado di svolgere l'attività di massaggiatore e massofisioterapista con rendimento più che positivo. Considerato quindi lo spirito altamente umano e sociale del provvedimento e considerato altresì che esso non introduce novità di rilievo nell'ambito del collocamento obbligatorio e che comunque le modifiche appaiono legittime, tenuto presente infine che le norme previste non implicheranno oneri per lo Stato, il relatore auspica la sollecita approvazione del provvedimento stesso proponendo, contemporaneamente, che se ne chieda al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

La Commissione, all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, concorda con la proposta del presidente Caroli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 17

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riforma del Codice penale (351).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Abrogazione e modificazione di alcune norme del Codice penale (1445).

2. TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale (1052-*Urgenza*).

3. PARRI ed altri. — Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale (1053).

4. MARIS ed altri. — Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale (1080).

5. PIERACCINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (1135).

II. Esame dei disegni di legge:

1. CODIGNOLA e VIGNOLA. — Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 513 e modificazione degli articoli 292 e 292-*bis* del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale (1369).

2. TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice (98).

3. CHIARIELLO e FINIZZI. — Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (1379).

4. CARRARO e COPPOLA. — Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 (1437).

5. VIGNOLA ed altri. — Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità (1602).

6. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (7).

7. Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (690).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 9,30 e 17

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 25-*ter* del Regolamento, disposta in relazione all'esame dei disegni di legge recanti provvedimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Seguito*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (1482).

2. LI VIGNI ed altri. — Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali (1139).

BARTOLOMEI ed altri. — Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (1172).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

BERNARDINETTI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (1276).

2. Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (1570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. DINDO e TANSINI. — Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (1368).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 9,30

In sede deliberante

I. Coordinamento del disegno di legge:

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. VERONESI ed altri. — Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (1374).

2. SPIGAROLI ed altri — Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571 (1468).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BALBO ed altri. — Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva allo esercizio delle professioni (477).

2. DE LEONI. — Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni (607).

3. ABENANTE ed altri. — Provvedimenti per le ville vesuviane del secolo XVIII (1206).

4. Deputato LEZZI. — Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo (1241) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

2. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (1165).

3. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli insegnanti assegnati per i compiti di segreteria degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (1166).

4. BLOISE e CASTELLACCIO. — Provvedimenti per il personale docente delle Università (1527).

5. ALBANESE ed altri. — Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 (198).

6. MANCINI ed altri. — Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (510).

7. Deputati NANNINI ed altri. — Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova (1283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

9. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

3. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

4. SIGNORELLO ed altri. — Assunzione del personale non di ruolo da parte delle università e degli istituti universitari (1306).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CODIGNOLA ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (22).

2. PELLICANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (279).

3. GIANQUINTO ed altri. — Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia (526).

4. CARON ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (576).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. ZANNIER ed altri. — Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali (964-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972 (1546).

3. Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (1547).

4. Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 (1557).

5. Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della società Alitalia - Linee aeree italiane alla gestione della società « Somali Airlines » (1558).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. CIPELLINI ed altri. — Modifica agli articoli 55 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di rimorchi ad uso campeggio (1287).

2. FORMICA ed altri. — Modifica dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di gestione per conto dello Stato del servizio di fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore (1453).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 18

Discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali sui problemi del settore chimico.

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Giovedì 22 aprile 1971, ore 16,30

Comunicazioni del Presidente sulle procedure relative all'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Giovedì 22 aprile 1971, ore 10

Discussione sulla relazione del deputato Pirastu in merito alla genesi della criminalità.

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 22 aprile 1971, ore 11

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30